

4.2.1 Modalità di iscrizione

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2011 devono iscriversi in via telematica, *entro il 7 maggio 2011*, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nella domanda va indicato, in via prioritaria, che la stessa viene presentata per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Vanno, inoltre, inserite le informazioni relative alla denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente nonché i dati identificativi – anagrafici e fiscali – del rappresentante legale che sottoscrive.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene dei campi facoltativi nei quali l'associazione può indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

4.2.2 Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione telematica sono inserite nell'apposito elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate *entro il 14 maggio 2011*.

Il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, *entro il 20 maggio 2011*, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente stesso.

Dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, *entro il 25 maggio 2011*, alla pubblicazione sul proprio sito, di una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

4.2.3 Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

Il DPCM 23 aprile 2010, all'articolo 6, comma 6, prevede che i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco aggiornato trasmettono *“con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100”*.

La dichiarazione sostitutiva va spedita *entro il 30 giugno 2011* e alla stessa deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille.

Anche per le associazioni sportive dilettantistiche, la procedura telematica consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva, già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione. Il contribuente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti.

In base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 9, del citato DPCM, l'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede, *entro il 31 dicembre*

2011, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il CONI predispose l'elenco delle associazioni ammesse al beneficio del cinque per mille e quello delle associazioni escluse dal riparto sia per le cause di decadenza connesse all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Gli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate *entro il 15 marzo 2012*.

L'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi delle associazioni sportive ammesse nonché l'elenco di quelle escluse dal riparto del cinque per mille.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE		
Adempimenti art. 6 DPCM 23 aprile 2010	Termini indicati nel DPCM 23 aprile 2010	Termini aggiornati applicabili nell'esercizio 2011
Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche	7 maggio 2010	7 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte	14 maggio 2010	14 maggio 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche	20 maggio 2010	20 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio	25 maggio 2010	25 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche	30 giugno 2010	30 giugno 2011
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche	31 dicembre 2010	31 dicembre 2011
Trasmissione, da parte del CONI all'Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio	15 marzo 2010	15 marzo 2011
Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2011	31 marzo 2012